

r.g. n. 2484/2023

**TRIBUNALE DI CATANZARO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE**

Il Giudice, dott.ssa Chiara Ierardo,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre 2023,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento *ex art. 670 c.p.c.* recante il n. 2484/2023 R.G.A.C., pendente

**TRA**

(c.f. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_

, giusta procura in atti;

(c.f. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_

, giusta procura in atti;

**-ricorrenti-**

**E**

(c.f. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_  
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**-resistenti-**

(c.f. \_\_\_\_\_ , pec:  
;

**- resistente contumace-**

\* \* \*

**OSSERVA E RILEVA**

**1.** Maria \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno adito l'intestato Tribunale, premettendo di essere rispettivamente moglie e unica figlia di \_\_\_\_\_ tragicamente deceduto il 27 maggio 2023; che questi era il titolare dell'impresa individuale \_\_\_\_\_ nella quale svolgeva l'attività di carrozziere e meccanico, nel tempo implementata in soccorso stradale senza deposito (6 novembre 2000), autorimessa (8 febbraio 2002), soccorso stradale con deposito e custodia giudiziaria (1° ottobre 2002), commercio al dettaglio di vicinato di prodotti del settore merceologico non alimentare (14 aprile 2003), attività di noleggio senza conducente di autoveicoli, motocicli, natanti, mezzi d'opera, veicoli speciali, attrezzature edili ed industriali, con attività



secondaria servizio di pulizia e lavaggio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità (18 giugno 2007).

Sennonché, aggiungono le ricorrenti, incrinatisi i rapporti con la moglie e avviato un giudizio di separazione con addebito (ancora pendente al tempo del decesso), ritenendo di dover proteggere il proprio patrimonio, ha proceduto alla stipula di una serie di negozi fiduciari.

Più nello specifico, le ricorrenti hanno dedotto che il 5 giugno 2018 il ha costituito insieme a socio fiduciario al 50%, la MULTISERVICE Società a responsabilità Limitata semplificata”, sostanzialmente destinata ad assorbire i servizi e i beni della ditta individuale; ha provveduto personalmente (come dimostrato dagli assegni utilizzati, tutti provenienti dal conto personale del all’acquisto dell’immobile destinato a sede sociale, al complessivo prezzo di 30.000,00 euro, acquisto integrante un conferimento di capitale, di cui non vi è tuttavia traccia nei libri contabili; entrambi i soci hanno, infine, ceduto a madre di le proprie quote societarie al valore nominale (250,00 euro ciascuno) (atto del notaio Guglielmo del 1° luglio 2021 n. 162.573 di repertorio).

A fondamento della simulazione assoluta della cessione *de qua* hanno evidenziato che

è stata bracciante agricola sino al 1983 e, successivamente, titolare di pensione sociale, posizione di per sé incompatibile con l’attività di impresa; che non ha mai effettuato alcun conferimento, né ha svolto alcuna attività all’interno della società; che il valore dichiarato delle quote è meramente simbolico e, comunque, non corrispondente al capitale della società, sicché il negozio sarebbe comunque nullo per difetto di causa; che il ha continuato, dopo la cessione, a esercitare le funzioni di amministratore unico e a svolgere instancabilmente la propria attività lavorativa, senza limite di orario e di giorni festivi e senza contratto in favore ed in funzione della stessa fino a morirvi.

A ulteriore riscontro della natura simulata del negozio contestato, hanno dedotto: *i*) che il ha trasferito, con vendite di comodo, a prezzi simbolici e comunque non corrisposti, dalla propria impresa individuale alla società una serie di vetture (di cui hanno indicato nel ricorso introduttivo quelle ancora risultanti nel complesso della società) del valore complessivo di 380.000,00 euro mediante negozi; *ii*) che il defunto ha curato l’acquisto dell’unità immobiliare sita in di proprietà della “COOP Consorzio Agrario Provinciale s.r.l.”, inoltrando la proposta di acquisto e corrispondendo interamente il prezzo (220.000,00 euro da cui andrà decurtata la somma versata come canone di locazione dalla stipula del contratto di locazione a quella di effettiva cessione del bene, sempre corrisposta dalla sua impresa) salvo poi chiedere la novazione soggettiva (lato acquirente) al momento della stipula; *iii*) che tali negozi integrano dei conferimenti societari di cui non vi è traccia nei documenti contabili della società; *iv*) che, infine, il sabato dell’incidente era impegnato nei lavori di costruzione del capannone (montaggio di lamiera sul tetto in compagnia di amici non dipendenti), attività oggettivamente incompatibile con la sola carica di amministratore della società

Hanno poi dedotto che l’ulteriore cessione della società (da a è avvenuta con modalità tali (subito dopo la morte del figlio e prima ancora che venisse celebrato il funerale) che denotano la malafede di sicché la simulazione dell’atto è allo stesso pienamente opponibile.

In ogni caso, hanno aggiunto, sussistono elementi (quali rapporto di stretta parentela tra i contraenti, il reale valore del patrimonio societario a fronte del corrispettivo irrisorio, del cui versamento, peraltro non vi è evidenza nemmeno nell’atto) sufficienti a ritenere questo secondo negozio a



propria volta nullo, perché dissimulante una donazione, priva in ogni caso dei requisiti di forma richiesti dall'art.782 c.c. e dalla legge notarile.

Così argomentato il *fumus boni iuris*, nell'evidenziare, sotto il profilo del *periculum in mora*, la facilità di dismissione dei beni societari e la circostanza che risulta completamente nullatenente e di fatto non avere mai svolto attività lavorativa, evidenziando di agire come eredi legittimari a garanzia dell'integrità della riserva di legge e per la restituzione dell'azienda e dei beni immobili e mobili facente capo alla stessa, hanno concluso chiedendo di "autorizzare il sequestro dell'azienda descritta in premessa e così di tutti i beni mobili e immobili e di ogni altro bene da inventariare a cura del custode giudiziario che dovrà provvedere anche alla gestione ordinaria della società all'uopo nominato e fissando ex art. 669 octies c.p.c., il termine per l'instaurazione del giudizio di merito".

Costituitisi in giudizio e hanno resistito alla domanda evidenziando preliminarmente il difetto di contraddittorio con non evocato in giudizio pur essendo litisconsorte necessario. Hanno, poi, eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso perché carente della chiara indicazione della causa di merito in funzione della quale è domandata la tutela cautelare, spiegata dalle ricorrenti come eredi di ma anche da Maria in base a diritti propri inerenti la qualità di *ex coniuge*.

Nel merito hanno dedotto l'infondatezza del ricorso, assumendo, innanzitutto, la decadenza dal diritto di far valere la simulazione del negozio (mai eccepita nel corso del giudizio di separazione) essendo decorso il termine di sessanta giorni per farlo dichiarare simulato o nullo, con conseguente inattuabilità dell'atto di cessione successivamente intervenuto tra e Gaetano.

A ciò hanno aggiunto che la tesi avversa non si confronta con la circostanza che la società apparteneva anche a (tant'è vero che ha preso il nome dalle iniziali dei due soci, e segno che non si trattava di una società di comodo di proprietà unica del defunto

Hanno, poi, evidenziato che non vi è nessuna prova a sostegno dell'assunto di parte ricorrente, secondo cui la Multiservices era una società destinata ad assorbire i servizi ed i beni della ditta individuale di

Con riferimento, invece, ai presunti conferimenti hanno precisato che l'unico dato certo emergente dai documenti contabili della società è che non vi sono stati conferimenti. Per il resto, hanno rilevato, vi sarà stato qualche motivo personale che ha spinto il ad anticipare le somme per la società, che magari avrà recuperato in modo diverso dall'attivo del patrimonio societario o dall'altro socio.

Nel rilevare l'improprio riferimento di parte ricorrente alla sussistenza della comunione legale tra i coniugi – che, oltre ad essersi sciolta in conseguenza del provvedimento presidenziale (datato 29 settembre 2020) che autorizza i coniugi a vivere separatamente, non ricomprende comunque le partecipazioni societarie acquistate in costanza di matrimonio, perché rientranti tra i beni personali del – hanno evidenziato che ove mai si volesse riconoscere un diritto alla ricorrente alla stessa potrebbe riconoscersi il solo diritto alla restituzione della metà del valore della somma incassata dal con la vendita della propria quota (euro 125,00).

Hanno, inoltre, contestato che il continuasse a esercitare instancabilmente la propria attività lavorativa, semmai connessa alla propria ditta individuale, mentre per la svolgeva, tutt'al più, l'attività connessa alla qualifica di amministratore.



Nell'argomentare ulteriormente l'infondatezza della domanda cautelare, i resistenti hanno allegato che, per come è dato evincersi dalle fatture versate in atti, i veicoli indicati nel ricorso venivano acquistati dal \_\_\_\_\_ come usato e poi rivenduti (anche) alla \_\_\_\_\_ che provvedeva alla loro riparazione a proprie spese o ne rivendeva i pezzi di ricambio.

Ciò con la conseguenza che è errata la stima di valore effettuata dai ricorrenti, che probabilmente, aggiungono i resistenti, tiene conto dello stato attuale i veicoli ma non del fatto che sono stati riparati a spese della \_\_\_\_\_ (il cui intervento ha consentito che il relativo valore ne uscisse anche più che raddoppiato).

Censurata, infine, l'inconferenza delle osservazioni di controparte concernenti l'acquisto dell'immobile in Borgia alla via Scylletion e la pretestuosità delle avverse deduzioni concernenti l'incompatibilità della cessione con la pensione sociale percepita da \_\_\_\_\_ la malafede di \_\_\_\_\_ –ignaro del patrimonio della \_\_\_\_\_ e animato dall'intento di sottrarre, dalle incombenze legate alla morte del figlio, la madre che, segnata dal senso di colpa per essere stata lei a insistere a che il figlio gestisse per suo conto la società – e la nullità della seconda cessione di quote, hanno concluso per l'insussistenza del *fumus boni iuris*.

Rilevato, infine, il difetto del *periculum in mora*, hanno concluso chiedendo “*in via preliminare, per tutto quanto eccepito ed argomentato, accogliere l'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di \_\_\_\_\_ e per l'effetto dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare il ricorso; in via pregiudiziale: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile, e/o nullo il ricorso per difetto di un elemento essenziale, in quanto non è indicata la domanda di merito che le parti ricorrenti intendono proporre nel successivo giudizio di merito, e per il cui diritto è stata invocata oggi la tutela cautelare; nel merito: - rigettare la domanda cautelare avanzata dalle ricorrenti per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; - in ogni caso con vittoria di spese ed onorari*”.

Differita la prima udienza per consentire la chiamata in giudizio di \_\_\_\_\_ poi rimasto contumace, la causa, rinviata per la discussione, è stata trattenuta in riserva all'udienza del 18 settembre 2023.

**2.** Come noto, il sequestro giudiziario, in punto di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, ha dei presupposti differenti rispetto a misure cautelari di altro tipo, anticipatorie e conservative, essendo sufficiente il previsto insorgere di una controversia sulla proprietà o possesso (o sul diritto ad ottenere in proprietà) di un bene e l'opportunità della relativa custodia o gestione temporanea.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, poi, per l'emanazione del sequestro giudiziario non soltanto deve ricorrere, sul piano dell'ammissibilità, una controversia tra le parti sulla proprietà o sul possesso del bene ma, inoltre, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è necessaria la sommaria dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza del proprio diritto, all'esito del giudizio di merito, ad ottenere la restituzione del bene (cfr. *ex multis*, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3831 del 23/06/1982; Tribunale Torino, 23 novembre 2020; Tribunale Nola 25 giugno 2010).

**3.** Ciò premesso in punto di diritto, va, innanzitutto, respinta, l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Come noto, è preciso onere del ricorrente prospettare la strumentalità della cautela atipica restitutoria rispetto ad un'azione di merito tesa ad attuare il diritto personale alla restituzione del bene, sussistendone i presupposti, ossia ad un'azione fondata sull'inesistenza o sulla caducazione di un titolo idoneo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga (Cass. Sez. Un., 28 maro 2014, n.7305).

E, invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte resistente, negli scritti difensivi delle ricorrenti viene dichiaratamente espresso che l'instaurazione del presente procedimento



cautelare ha il fine di promuovere l'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di cessione delle quote della società Multiservices s.r.l.s, intercorso tra questi e o di nullità del contratto medesimo per difetto di causa, essendo stato concluso a prezzo irrisorio, anche per rendere opponibile tale pronuncia a ultimo cessionario delle quote medesime. Le ricorrenti hanno, inoltre, precisato di agire in quanto eredi legittimari di per la tutela della propria quota di riserva.

Poiché, dunque, all'eventuale accoglimento nel merito delle richieste avanzate dalle ricorrenti seguirebbe l'effetto restitutorio dei beni in contesa, la domanda cautelare spiegata è, certamente, ammissibile.

Ciò vale, a maggior ragione ove si consideri che il bene oggetto del ricorso è rappresentato dalle quote del capitale sociale di una s.r.l. sicché, nemmeno sotto tale profilo, può dubitarsi dell'ammissibilità del sequestro giudiziario anche alla luce della novella introdotta con l'art. 2471 *bis* c.c. (v. *ex multis*, Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese, ord. 30 luglio 2019, ma v. anche più recentemente Tribunale di Catanzaro, Sez. Specializzata Imprese, ord. 1° agosto 2022).

**4.** Viste le contestazioni riguardanti la legittimazione ad agire delle ricorrenti, stanti la mancata produzione in giudizio della dichiarazione di successione, preme al Tribunale accertare, in via preliminare di merito, la qualità di eredi legittimari in capo a quest'ultime, giusto il rapporto di coniugio e affiliazione allegate nel ricorso, oltre che provate con il certificato integrale dello stato di famiglia.

A riguardo è d'uopo precisare che ove non sia stato contestato il rapporto con il *de cuius*, per provare la propria legittimazione ad agire, è sufficiente che le ricorrenti abbiano agito in quanto chiamate all'eredità a titolo di successione legittima e abbiano accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione (arg. da Cass., 19 marzo 2018 n. 6745).

**5.** Tutto quanto premesso, tenuto conto degli atti di causa e nella necessaria sommarietà che connota la presente fase cautelare, ritiene il Tribunale che sussiste il *fumus boni iuris* della simulazione del contratto di cessione delle quote intercorso tra e

**5.1** A riguardo, in punto di diritto, appare necessario precisare che è opinione tradizionale della giurisprudenza che il legittimario, anche se sia chiamato a una quota di eredità, assume la veste di terzo di fronte ai negozi simulati posti in essere dal *de cuius*, e ciò non solo quanto l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del futuro esperimento di un'azione di riduzione (nel qual caso la qualità di terzo è *in re ipsa*), ma anche quando deduca la simulazione assoluta dell'atto di alienazione oppure, quando dedotta la simulazione relativa, il negozio dissimulato sia nullo per difetto di forma o per qualsiasi altra causa.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il legittimario può domandare l'accertamento della simulazione senza soggiacere ai limiti probatori imposti dalla legge ai contraenti.

Si tratta, tuttavia, di un'agevolazione probatoria che può essere riconosciuta solo a condizione che il legittimario deduca che la simulazione crea una situazione lesiva dei propri diritti, e invochi la simulazione quale mezzo al fine di conseguire, nello stesso giudizio, la tutela delle proprie ragioni di legittimario, attraverso l'inclusione del bene nel patrimonio ereditario quale effetto della domanda proposta (arg. da Cass. 13 giugno 2018, n. 15510).

Il legittimario assume, pertanto, la veste di terzo ai fini della prova della dedotta simulazione purché la lesione della quota di riserva assurga a *causa petendi*, accanto al fatto della simulazione, e condizioni l'esercizio del diritto alla reintegra della quota medesima (v. sul punto la recentissima pronuncia Cass. 4 maggio 2023 n. 11659 secondo cui “*in tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovare del più favorevole*



*regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata").*

Se tanto deve concedersi, del tutto privi di rilevanza sono gli assunti di parte resistente concernenti la condizione patrimoniale florida del *de cuius*, che vogliono alludere alla mancanza di prova della lesione della quota di legittima, essendo costante l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui *"il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c."* (v. Cass., 9 maggio 2019, n. 12317).

**5.2** Richiamati brevemente i principi applicabili al caso di specie, venendo all'esame del merito della domanda, del tutto inconsistente è l'eccezione di decadenza formulata dalla difesa di parte resistente.

In disparte, infatti, ogni questione – totalmente irrilevante in questo giudizio – relativa al comportamento tenuto dalla \_\_\_\_\_ nel corso del giudizio di separazione dal \_\_\_\_\_ ove non avrebbe mosso alcuna censura al contratto *de quo*, è appena il caso di precisare che l'azione di simulazione non è sottoposta ad alcun termine di decadenza – tantomeno di sessanta giorni dalla stipula del contratto – potendo semmai essere soggetta al decorso del termine prescrizione decennale, ma solo nell'ipotesi di azione di simulazione relativa che sia diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato (arg. da Cass. 7 gennaio 2019, n. 125).

**5.3** Tanto chiarito, le ricorrenti hanno argomentato il *fumus* della spiegata domanda cautelare premettendo il ruolo di socio fiduciario di \_\_\_\_\_ e valorizzando, per il resto, i rapporti di parentela esistenti tra le parti del contratto (madre e figlio), l'irrisorietà del prezzo pattuito in quanto il valore effettivo della quota non era certamente pari al relativo valore nominale, l'incompatibilità con la percezione – da parte della cessionaria – della pensione sociale; infine la circostanza che il cedente ha svolto la propria attività lavorativa all'interno della società oltre ad averne mantenuto l'amministrazione.

E, invero, il Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione in atti, con i limiti propri della cognizione sommaria tipica del presente giudizio e salvi i necessari approfondimenti da svolgersi nella successiva fase di merito, che i ricorrenti hanno fornito indizi precisi e concordanti della simulazione dell'impugnato atto di cessione di quote.

Orbene, non può innanzitutto ignorarsi che il rapporto di parentela intercorrente tra le parti rappresenti, in astratto, un indice presuntivo di simulazione (arg. Cass. 11372 del 30 maggio 2005).

La concludenza di tale dato indiziario può essere, tuttavia, apprezzata solo ravvisando ulteriori elementi suggestivi della volontà delle parti di creare l'apparenza del negozio di trasferimento di quote.

A tale riguardo, parte ricorrente lamenta, innanzitutto, l'irrisorietà del prezzo di vendita in rapporto al valore effettivo della partecipazione sociale oggetto di scambio, evidenziando i consistenti apporti patrimoniali effettuati, da \_\_\_\_\_ in favore della società \_\_\_\_\_ Multiservices.

Tale deduzione è, invero, solo in parte condivisibile.

Risulta, infatti, incontestatamente che il \_\_\_\_\_ ha acquistato, servendosi esclusivamente di proprie risorse, l'immobile adibito a sede sociale della società, per la somma di 30.000,00 euro.



E tuttavia, ad eccezione dell'acquisto dell'immobile adibito a sede sociale, tutti gli apporti patrimoniali (che parte ricorrente addebita al [redacted] sono successivi all'atto di cessione. Come tali, non possono venire valorizzati per formulare un giudizio di irrisorietà del prezzo di vendita.

Ciò nondimeno, è appena il caso di evidenziare come, dall'esame della documentazione allegata in atti e non specificamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – se non sotto il profilo dell'inammissibilità e con specifico riguardo ai documenti allegati alla memoria del 31 agosto 2023 e con motivazione non condivisibile, essendo il rito cautelare non soggetto a preclusioni – emerge che il [redacted] ha posto in essere una serie di trasferimenti patrimoniali dalla propria ditta individuale alla società [redacted] Multiservices.

Il riferimento è, ad esempio, alla vendita delle autovetture precisate nel ricorso, che le ricorrenti lamentano essere state trasferite a prezzo simbolico, rimasto peraltro non corrisposto.

A fronte di tali specifici rilievi, la difesa delle parti resistenti nulla ha allegato o provato né con riguardo al regolare pagamento del prezzo (pur essendone specificamente onerata viste le contestazioni mosse sul punto dalle ricorrenti, arg. da Cass. n. 15510/2018), né con riguardo all'effettivo valore di scambio delle vetture, evidenziando anzi, sotto quest'ultimo aspetto, che il valore indicato dalle ricorrenti (euro 380.000,00) è quello attuale ed è frutto di interventi riparativi fatti a spese della [redacted] Multiservices.

Tale ultima circostanza è rimasta, tuttavia, indimostrata non avendo il resistente offerto alcun elemento istruttorio a supporto, neanche di natura indiziaria.

Medesime considerazioni possono svolgersi con riguardo all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Borgia alla via Scylletion n. 47 di proprietà della "COOP Consorzio Agrario Provinciale s.r.l." il cui prezzo di acquisto (dell'ammontare di euro 220.000,00) risulta essere stato integralmente versato da [redacted] con risorse proprie (v. all.to 13 al ricorso).

Se a ciò si aggiunge il fatto che il [redacted] ha mantenuto la funzione di amministratore unico della società; che questi ha fattivamente continuato a svolgere l'attività lavorativa a vantaggio della società medesima (evenienza che si coglie anche dalle circostanze della morte, in mancanza di evidenze contrarie, che era onere dei resistenti offrire); che gli atti gestori esaminati sono stati compiuti dal [redacted] maneggiando ingenti capitali sempre esclusivamente riferibili al proprio personale patrimonio (circostanza che non solo non è contestata ma è documentale, v. ad esempio i bonifici o gli atti relativi all'acquisto dell'immobile in Borgia, per la cui determinazione del prezzo si sono tenuti in considerazione i canoni di affitto già corrisposti dalla ditta individuale del [redacted] che quanto detto vale a maggior ragione visto che tali atti gestori sono successivi alla cessione contestata; se, ulteriormente, si considera che non vi sono elementi per ritenere che l'anziana madre del [redacted] abbia dato un serio apporto alla società in termini patrimoniali e/o organizzativi della società, deve concludersi che manca qualsivoglia elemento che dimostri l'effettivo interessamento della resistente [redacted] nella gestione della società delle cui quote si tratta.

Che, infine, la simulazione assoluta del contratto di cessione abbia attinto entrambe le quote oggetto del trasferimento – e, dunque, non solo quella riferibile al [redacted] ma anche quella di [redacted]

– è un dato che, allo stato, può presumersi, salvi gli approfondimenti istruttori da svolgersi nella successiva fase di merito, proprio dalla circostanza che tutti gli atti gestori e tutti gli apporti patrimoniali effettuati *ab initio* a favore della società (e, dunque, sin dall'acquisto dell'immobile adibito a sede sociale) appaiono esclusivamente riferibili al socio [redacted] e, come tali, sono spiegabili solo ritenendo che il [redacted] abbia assunto il ruolo di socio fiduciario.



Oltretutto, la mancata costituzione del \_\_\_\_\_ non ha consentito di acquisire elementi, sia pur indiziari, di senso contrario, che neppure le controparti costituite hanno offerto.

Quest'ultime, infatti, non hanno negato la riconducibilità degli ingenti acquisti effettuati in favore della \_\_\_\_\_ Multiservices all'uso esclusivo di risorse economiche personali del \_\_\_\_\_

Con specifico riguardo all'acquisto dell'immobile adibito a sede sociale, si sono infatti limitate a rilevare genericamente che vi sarà una ragione personale che ha indotto il \_\_\_\_\_ ad anticipare le somme e che, lo stesso, certamente le avrà recuperate dal patrimonio societario (evenienza di cui, tuttavia, non vi è traccia nei libri contabili della società nonostante si tratti di somme cospicue), per poi, infine, concludere che *“la società apparteneva intanto a due distinte persone ( \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e proprio da ciò deriva il nome della società, che sono le iniziali dei nomi dei due soci, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, cioè \_\_\_\_\_ che hanno deciso di vendere e cedere le proprie quote, segno che la società non era di proprietà di \_\_\_\_\_ ma di due persone distinte e separate, e non fosse una società di comodo di proprietà unica del defunto \_\_\_\_\_ (v. p. 8 della comparsa costitutiva).*

E, tuttavia, tali scarse allegazioni non sono sufficienti a vincere le presunzioni ricavabili dall'esame del compendio documentale di parte ricorrente.

In definitiva, in ragione delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Tribunale, allo stato degli atti e nella sommarietà della fase cautelare, che sussistono molteplici elementi di fatto che, letti complessivamente, appaiono sufficienti per presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti contraenti dell'atto di cessione di quote, datato 1° luglio 2021.

**5.4** Se tanto deve concedersi con riferimento alla simulazione del contratto di cessione, le allegazioni proposte dalla difesa di parte ricorrente sono altresì sufficienti a sorreggere il *fumus* della malafede del terzo cessionario, \_\_\_\_\_ con conseguente opponibilità allo stesso dell'atto simulato.

Ciò, non solo perché è quantomeno anomalo che il trasferimento della titolarità della società sia avvenuto a così breve distanza di tempo dal sinistro occorso al \_\_\_\_\_ (appena cinque giorni) e addirittura il giorno prima delle esequie – dal momento che, peraltro, nessun concreto giovamento avrebbe potuto ottenere \_\_\_\_\_ dal mero cambio di titolarità dell'azienda nel caso in cui le autorità competenti avessero avuto necessità di conferire con chi risultava effettivo titolare della società al tempo del tragico incidente– ma anche perché appare del tutto inverosimile (e comunque sfornito di prova) quanto sostenuto dalla relativa difesa e cioè che \_\_\_\_\_ fratello del defunto, non fosse a conoscenza dei beni della \_\_\_\_\_ Multiservices e della relativa condizione.

**5.5** Venendo, a questo punto, a considerare la ricorrenza del presupposto indefettibile del *periculum in mora*, rileva il Tribunale che esso *“va intravisto nell'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica sia del bene controverso sia degli ulteriori beni ad esso facenti capo che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare”* (v. Trib. di Catanzaro, Sez. Specializzata Imprese, ord. 1° agosto 2022, RG n. 1784/2022).

Orbene, alla luce del contesto in fatto esaminato e della documentazione versata in atti, il Tribunale ritiene integrato il *periculum in mora* (anche nei confronti del terzo acquirente, *ex art.* 2905 co. 2 c.c.) con riferimento alla possibilità che i beni facenti capo alla società \_\_\_\_\_ Multiservices vengano dispersi.

Ciò, non solo perché vi è già stata un'ulteriore cessione delle quote societarie (evenienza che, peraltro, esclude che le ricorrenti possano adeguatamente tutelarsi con la trascrizione della domanda) ma anche in ragione del fatto che i beni riferibili alla società non sono inventariati, sicché



si prestano facilmente alla possibilità di venire sottratti, nel periodo necessario alla definizione del giudizio di merito, alla parte che le rivendica con l'azione di simulazione.

6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.c. deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, le ricorrenti devono essere autorizzate ad eseguire nei confronti di \_\_\_\_\_ attuale titolare delle quote societarie, il sequestro giudiziario delle quote della \_\_\_\_\_ Multiservices s.r.l.s. \_\_\_\_\_ s.n.c.

Per queste ragioni si rende, altresì, opportuna la nomina di un custode, il quale eserciterà i poteri di legge *ex artt.* 2471 bis e 2352 c.c.

Nella specie appare opportuno nominare custode delle quote un soggetto estraneo alle parti in causa, in considerazione della garanzia offerta da un soggetto terzo ed imparziale in ordine alla migliore conservazione del valore delle quote stesse.

7. Deve, infine, fissarsi in sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine per l'introduzione del giudizio di merito, riservandosi alla definizione del giudizio di merito ogni statuizione concernente le spese legali della presente procedura cautelare.

**P.Q.M.**

Il Tribunale:

- accoglie il ricorso proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.c. e, per l'effetto, autorizza \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Maria \_\_\_\_\_ ad eseguire nei confronti di \_\_\_\_\_ il sequestro giudiziario delle quote della \_\_\_\_\_ Multiservices s.r.l.s. \_\_\_\_\_ s.n.c.

- visto l'art. 676 c.p.c., nomina custode delle quote di cui sopra l'avv. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_, al quale conferisce tutti i poteri inerenti alla gestione delle riferite partecipazioni, ivi compresi quelli di esperimento di ogni rimedio utile alla conservazione della consistenza e del valore dei compendi;

- fissa termine il perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno di comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito relativo al diritto in funzione del quale il sequestro è stato concesso;

- riserva all'esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese del presente giudizio cautelare.

Si comunichi.

Catanzaro, 27 settembre 2023

IL GIUDICE  
*Dott.ssa Chiara Ierardo*

